

STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI NEUROLOGIA (S.I.N.)

DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE

Art.1 - E' costituita l'Associazione "Società Italiana di Neurologia (SIN)". La SIN è Associazione di rilevanza nazionale che accoglie, con le modalità previste nel presente statuto, i medici specialisti e specializzandi che comunque operino in ambito neurologico nelle varie Strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero-professionale che ne facciano richiesta

Art.2 - La SIN ha lo scopo di promuovere in Italia gli studi neurologici.

Le finalità istituzionali dell'associazione comprendono:

- il miglioramento della qualità professionale nell'assistenza ai soggetti con malattie del sistema nervoso
- l'attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente, residenziale e a distanza, nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM;
- la collaborazione con il MIUR, le università, il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
- l'elaborazione di linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M.; promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;

La SIN non ha fini di lucro ed è espressamente esclusa ogni finalità sindacale. La SIN non potrà esercitare attività imprenditoriali o partecipare ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

Art.3 - La SIN ha sede nel Comune di Siena in Via Di Città n. 56. La sede potrà essere in qualunque momento modificata con delibera del Consiglio Direttivo che dovrà essere ratificata dalla prima assemblea.

Art.4 - La SIN può istituire Gruppi di Studio composti da Soci Ordinari interessati ad approfondire particolari aspetti culturali, scientifici e didattici della Neurologia. Può istituire, inoltre, Sezioni Regionali ed Interregionali per promuovere un ampio scambio di informazioni tra i settori speculativi ed applicativi della Neurologia. In analogia con quanto realizzato in altre Società Neurologiche Europee può istituire una Sezione dedicata ai Neurologi in formazione.

Art.5 - E' previsto il riconoscimento di "Associazione Autonoma Aderente alla SIN" di sodalizi di studiosi impegnati in attività di ricerca, didattica e assistenziale che svolgano un ruolo di giunzione culturale tra la Neurologia Clinica ed altre discipline di base ed applicative.

Il riconoscimento potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo a condizione che sia rispettato quanto stabilito all'art. 25.

Il riconoscimento di "Associazione Autonoma Aderente" alla SIN non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte della SIN come associazione né dei propri Organi o uffici per le obbligazioni assunte dalla "Associazione Aderente" che conserva ad ogni effetto la più completa autonomia gestionale sia in termini economici che di responsabilità in genere.

Art.6 - La SIN si propone di perseguire gli scopi statutari in particolare mediante:

- a) l'organizzazione di congressi scientifici nazionali almeno una volta l'anno;
- b) riunioni scientifiche periodiche delle Sezioni Regionali ed Interregionali;
- c) altre riunioni programmate e finalizzate alla promozione della ricerca e dell'attività scientifica, alla formazione, anche manageriale dei soci ed alla loro qualità professionale;

- d) una propria rivista, organo ufficiale della Società;
 - e) un sito SIN e un notiziario SIN quale strumento periodico di informazione;
 - f) il coordinamento delle attività delle Associazioni Autonome Aderenti;
 - g) l'aggiornamento professionale attraverso attività dirette ad adeguare le conoscenze dei soci al progressivo evolvere delle conoscenze neurologiche;
 - h) la concessione di patrocinii a iniziative scientifiche e didattiche, purché siano di elevato livello e coerenti con i fini istituzionali della Società. Il patrocinio viene concesso dal Presidente in base alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- Il perseguimento delle finalità e la valutazione dei risultati sarà effettuato con adeguati sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art.7 – Le attività sociali sono finanziate solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Le attività ECM saranno finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Il Patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili, pervenuti a qualsiasi titolo, che diverranno proprietà della SIN ;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle liberalità;
- c) da eventuali crediti, disponibilità liquide, erogazioni, donazioni e lasciti, pervenuti qualsiasi titolo;
- d) da ogni altro bene materiale ed immateriale acquisito con i mezzi della SIN.

Le entrate della SIN sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da liberalità e rimborsi derivanti da manifestazioni culturali e scientifiche o partecipazioni ad esse;
- c) dagli utili derivanti dall'attività imprenditoriale necessaria per le attività di formazione continua;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, nel rispetto delle normative vigenti in materia ed in specie relative a finanziamenti che possano configurare conflitto di interesse con il S.S.N. anche se forniti attraverso soggetti collegati;
- e) dalle rendite dei beni facenti parte del patrimonio sociale.

Art.8 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancioconsuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

SOCI

Art.9 – La SIN ha quattro categorie di Soci:

- Soci Ordinari
- Soci Aderenti
- Soci Onorari
- Soci Corrispondenti Esteri

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con l'associazione, è quello risultante dall'apposito elenco dei soci. Ove il socio abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica, a tale indirizzo potrà essere inviato ogni avviso o comunicazione.

A tal fine dovrà essere annotata sull'elenco dei soci ogni modifica di indirizzo comunicata per scritto dai soci.

Art.10 – Possono divenire Soci Ordinari, senza limitazioni personali o inerenti il luogo di lavoro, i medici specialisti e specializzandi che comunque operino in ambito neurologico nelle varie Strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero-professionale che ne facciano richiesta.

La domanda di iscrizione dovrà essere indirizzata al Presidente della SIN. Ad essa dovrà essere allegato un curriculum e tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto per l'ammissione

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Gli ammessi sono tenuti a versare la quota annuale nella misura stabilita ed eventualmente aggiornata dall'Assemblea dei Soci Ordinari. Essi acquistano diritto di voto in Assemblea sei mesi dopo aver atteso al versamento della quota associativa.

I Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto in Assemblea e, senza alcun carico economico aggiuntivo, sarà loro inviata la Rivista, organo ufficiale della SIN.

Art.11 - Può divenire Socio Aderente chi, pur non rivestendo lo status di Socio Ordinario svolga attività didattica, scientifica e di ricerca che risulti di supporto alle Neuroscienze e partecipi ai lavori dei Gruppi di Studio, delle Sezioni Regionali e Interregionali e delle Associazioni Autonome Aderenti alla SIN.

La qualifica di Socio Aderente può essere acquisita con la semplice presentazione al Consiglio Direttivo della SIN della domanda controfirmata da due soci appartenenti al Gruppo di Studio, alla Sezione o Associazione Autonoma Aderente.

Art.12 - Possono essere riconosciuti Soci Onorari Personalità Italiane e Straniere che si siano particolarmente distinte per la loro attività di studio e di ricerca nell'ambito delle Neuroscienze. La nomina è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi membri.

Art.13 - Possono essere riconosciuti Soci Corrispondenti Esteri, studiosi che svolgano la loro attività in Istituzioni Scientifiche oltre frontiera e che intrattengano rapporti di proficua collaborazione con la SIN.

La nomina è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi membri.

Art.14 - I Soci Aderenti, i Soci Onorari Italiani e Stranieri ed i Soci Corrispondenti Esteri sono esentati dal pagamento della quota annuale di associazione. Essi non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche sociali.

Art.15 - La qualità di Socio in genere si perde per decesso, per dimissione, per indegnità riconosciuta dal Consiglio Direttivo con delibera ratificata dall'Assemblea dei Soci e per morosità nel caso dei Soci Ordinari. La perdita della qualità di Socio esclude ogni rivalsa economica nei riguardi della Società.

ORGANI SOCIALI

Art.16 – Sono Organi della SIN:

- la Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea dei Soci Ordinari;

- il Collegio dei Probiviri;

E' espressamente esclusa la retribuzione delle Cariche sociali.

PRESIDENZA

Art. 17 – La Presidenza è l'Organo esecutivo della SIN ed è costituita dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Il Presidente eletto, il Vice-Presidente ed il Segretario sono eletti dall'assemblea con votazioni segrete e distinte. Il Presidente eletto assume le funzioni all'inizio del biennio successivo alla sua elezione. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea. Le cariche di Presidente e Vice-Presidente vengono rinnovate ogni due anni e non sono rinnovabili consecutivamente.

Il Presidente rappresenta ufficialmente e giuridicamente la SIN. Egli dovrà avere pertanto una anzianità di iscrizione alla Società e precedenti esperienze gestionali adeguate ai compiti che deve svolgere e dovrà possedere una dimensione culturale ed una produzione scientifica che gli consentano di rappresentare degnamente la Società Italiana di Neurologia nel contesto Nazionale ed Internazionale. Il Presidente convoca e presiede le Assemblee dei Soci sia Ordinarie che Straordinarie, riunisce il Consiglio Direttivo. Cura che vengano eseguite le delibere del Consiglio Direttivo e le decisioni prese nelle Assemblee, rimanendo costantemente in contatto tramite il Segretario con le Sezioni Regionali e Interregionali e con gli Uffici che fanno capo al Consiglio Direttivo. Il Presidente e/o il Tesoriere, coerentemente con le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sono investiti, anche con firma libera e disgiunta fra loro, dei più ampi poteri per la gestione dei fondi sociali e delle somme liquidate a disposizione della Società, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive di qualsiasi genere, quali, in via esemplificativa, apertura dei conti correnti, richiesta fidi, anticipazioni, crediti e sovvenzioni e loro utilizzo, emissione di assegni su conti correnti intestati alla Società.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente in carica, il Vice Presidente ne assume le funzioni fino alla successiva assemblea dei Soci. In tale occasione, con ratifica dell'Assemblea, le funzioni vengono assunte dal Presidente eletto, il quale conclude comunque il proprio mandato alla data prevista all'atto della sua elezione.

Il Segretario, oltre che curare lo svolgimento delle Assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo, delle quali redige i relativi verbali, mantiene uno stretto collegamento con il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere e gli Uffici che fanno capo al Consiglio Direttivo. Egli inoltre coordina tutte le iniziative idonee alla realizzazione degli scopi statutari della S.I.N.

L'attività del Segretario si avvale della collaborazione di una Segreteria Amministrativa, affidata di norma ad una organizzazione esterna, proposta dal Segretario ed approvata dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura insieme al Segretario lo schedario generale dei Soci, controlla il pagamento delle quote ed amministra i beni della SIN.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è costituito da quindici consiglieri eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea ogni due anni oltre ai componenti di diritto di cui all'ultimo comma del presente articolo. In caso di vacanze, le cariche verranno ricoperte seguendo l'ordine dei voti riportati dai non eletti; a parità di voti risulterà eletto il candidato anagraficamente più anziano.

Le singole candidature per la elezione dei Consiglieri e della Presidenza saranno rese note dal Presidente e l'elenco dei candidati sarà affisso nell'aula in cui si svolgeranno le elezioni. La presentazione delle candidature e le modalità di votazione a scrutinio segreto sono disciplinate da un regolamento elettorale emanato dal Consiglio Direttivo.

Ciascun Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 (due terzi) del numero dei consiglieri da eleggere. Risulteranno eletti i quindici candidati che avranno riportato il maggior

numero di voti.

I Consiglieri rimangono in carica per un biennio e possono essere rieletti consecutivamente per un altro biennio, in misura non eccedente i 2/3 (due terzi) del numero totale dei consiglieri.

Fanno inoltre parte del Consiglio Direttivo, con diritto di voto, il Presidente uscente, il Presidente eletto, e i Presidenti delle Associazioni Autonome Aderenti alla SIN.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo collabora con la Presidenza per la realizzazione dei fini istituzionali della SIN sulla base di programmi approvati dall'Assemblea coordinando la realizzazione delle iniziative scientifiche e culturali concordate.

Il Consiglio Direttivo può inoltre costituire particolari Commissioni per specifici compiti.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre, il riconoscimento delle "Associazioni Autonome Aderenti".

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/4 (un quarto) dei suoi membri o da 1/5 (un quinto) dei Soci Ordinari. Le sedute sono valide qualora sia presente la metà più uno del totale dei membri diminuito del numero degli assenti giustificati dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale la proposta cui abbia dato il voto favorevole il Presidente.

Art. 20 - Sono costituiti in seno al Consiglio Direttivo vari Uffici che possono essere affidati anche ad esperti esterni per il raggiungimento dei fini istituzionali della SIN.

Il Consiglio Direttivo provvede alla istituzione di un Ufficio per la Rivista, Organo Ufficiale della SIN, costituito dal Redattore Capo e dagli Editori Associati, a cui sono demandate le funzioni di Organo Direttivo, con compiti definiti da un Regolamento formulato o modificato dal Consiglio Direttivo in carica.

ASSEMBLEA

Art 21 - L'Assemblea dei Soci Ordinari deve essere convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in concomitanza con le attività scientifiche programmate. Essa elabora e fissa, in confronto concreto con la realtà scientifica, didattica e assistenziale, le linee programmatiche generali della SIN. Stabilisce inoltre l'ammontare delle quote associative e le modalità di riscossione, approva il Bilancio consuntivo e preventivo e l'attività svolta.

L'Assemblea fissa la data e la sede dei congressi nazionali, delle altre attività sociali, i temi e le modalità di svolgimento dei congressi, anche sulla base di proposte presentate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, su richiesta anticipata di almeno 60 giorni, può essere convocata in via straordinaria dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno 1/5 dei Soci Ordinari.

L'Assemblea è l'unico organo competente a modificare lo statuto della SIN o a sciogliere la SIN stessa deliberando su questi argomenti con maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei Soci Ordinari presenti. In caso di scioglimento della società gli eventuali attivi saranno devoluti, a giudizio della SIN, a favore di enti o associazioni della stessa categoria che perseguono scopi analoghi. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Ordinari entreranno in vigore all'atto dell'approvazione, salvo che diversamente specificato.

Art. 22 - La convocazione, sia ordinaria che straordinaria, dell'Assemblea deve essere fatta almeno un mese prima della data fissata tramite pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla rivista della Sin (Neurological Sciences) e sul sito della Sin (www.neuro.it).

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei Soci Ordinari, in seconda convocazione (che può avvenire anche nella stessa giornata e trascorsa un ora da quella fissata per la prima convocazione) se è presente almeno 1/10 (un decimo) dei Soci Ordinari. Le

deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea verrà presieduta dal Presidente della Associazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, dalla persona eletta dall'Assemblea

A cura del Segretario – o in sua assenza – di altro consigliere designato dal Presidente dell'Assemblea – verrà steso un verbale dell'Assemblea, che dovrà essere firmato dal Presidente dell'Assemblea stessa e da chi lo ha redatto. Ogni socio ha diritto di prendere visione del verbale che verrà conservato agli atti.

I soci morosi non sono calcolati ai fini dei quorum costitutivi.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 23 - Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Soci Ordinari, iscritti alla Società da almeno dieci anni, eletti dall'Assemblea dei Soci nella stessa seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo. Essi sono rieleggibili consecutivamente per non oltre due mandati. I tre Probiviri verranno eletti dall'Assemblea su scheda separata.

Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 (due terzi) del numero totale da eleggere.

Il Collegio elegge fra i suoi membri un Presidente.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia richiesta una sua deliberazione. Le sedute sono valide qualora siano presenti tutti i membri in carica.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Il Collegio dei Probiviri esprime parere consultivo, su richiesta del Consiglio Direttivo, in merito alle attività espletate dai Soci in nome o per conto della Società, tenendo conto dei principi di tutela della Società, dei suoi componenti e degli aspetti pertinenti l'attività societari

Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e la SIN o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

SEZIONI REGIONALI - SEZIONI INTERREGIONALI - SEZIONE DEI NEUROLOGI IN FORMAZIONE -GRUPPI DI STUDIO

Art.24- Le Sezioni Regionali ed Interregionali hanno una propria Assemblea ed un Segretario, coadiuvato da un Collegio di Segreteria, la cui attività è disciplinata da apposito regolamento. Eventuali modalità organizzative difformi da quelle previste in questo regolamento dovranno essere preliminarmente autorizzate dal Consiglio Direttivo SIN.

La Sezione dei Neurologi in formazione consente l'afferenza alla SIN dei giovani cultori delle scienze neurologiche a condizioni agevolate. Essa elegge i propri rappresentanti destinati anche alla partecipazione alle riunioni internazionali con analoghe Sezioni di Società Neurologiche straniere.

Art.25 – I Gruppi di Studio, su loro richiesta, potranno essere riconosciuti come “Associazioni Autonome Aderenti” alla SIN alle seguenti condizioni:

- a) che lo Statuto della costituenda Associazione venga preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo della SIN e ratificato dall'Assemblea dei Soci Ordinari;
- b) che lo Statuto della costituenda Associazione preveda la partecipazione del Presidente della SIN al proprio Consiglio Direttivo con diritto di voto;
- c) che in sede di costituzione, la nuova Associazione conti non meno di quindici Soci fondatori.
- d) che il Gruppo di Studio e quindi la costituenda associazione, abbiano le caratteristiche previste dall'art.5 di questo statuto.